

# COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

## Provincia di Verona

COPIA

N. 32 Reg. Delib.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: **SOCIETÀ PARTECIPATE: Revisione straordinaria delle partecipazioni del Comune di Colognola ai Colli (art. 24, D.Lgs. 19/08/2016 n. 175) - Ricognizione delle partecipazioni possedute: Determinazioni.-**


L'anno **duemiladiciassette** addì **ventinove** del mese di **settembre** alle ore 18:30 nella residenza municipale, previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.-

Eseguito l'appello risultano:

CARCERERI DE PRATI CLAUDIO	P
PIUBELLO GIOVANNA	P
NOGARA ANDREA	P
BONAMINI MICHELA	P
DUGATTO DAVIDE	P
BUSSINELLO GIOVANNI	P
SALVAGNO MAIRA	A
CERVATO ILARIA	P
ZANINI LUCA	P
ZAMBALDO ANTONIO	P
DAL DOSSO MARIA	P
CALIARO MONICA	P
CUCCHETTO FRANCO	P

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO GENERALE ALESSI DANIELA, che cura la verbalizzazione avvalendosi della collaborazione del personale degli uffici.-

Il sig. CARCERERI DE PRATI CLAUDIO, nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.-



Oggetto: *SOCIETÀ PARTECIPATE: Revisione straordinaria delle partecipazioni del Comune di Colognola ai Colli (art. 24, D.Lgs. 19/08/2016 n. 175) - Ricognizione delle partecipazioni possedute: Determinazioni.-*

\* \* \* \* \*

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA EX ART. 49 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267**

Visto, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.-

Lì 27-09-2017

IL RESPONSABILE SETTORE

AFFARI GENERALI

f.to DANIELA ALESSI

\* \* \* \* \*

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE EX ART. 49 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267**

Visto, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.-

Lì 27-09-2017

IL RESPONSABILE SETTORE

ECONOMICO-FINANZIARIO E TRIBUTI

f.to DANIELE MONESI


\* \* \* \* \*

**Proposta di delibera** di iniziativa di DUGATTO DAVIDE.-

Premesso che il legislatore nazionale, da alcuni anni, in particolare dalla legge finanziaria 2007, n. 296 del 2006, ha avviato un processo normativo di razionalizzazione delle spese sostenute dagli enti locali per le società partecipate nonché delle spese di funzionamento degli stessi organismi societari (numero e compensi dei componenti degli organi di amministrazione, spese di personale, vincoli in materia di finanza pubblica e patto di stabilità, trasparenza organizzativa);

Vista la legge di stabilità per il 2015, legge n. 190/2014, in particolare:

- l'art. 1, comma 611, a mente del quale, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, commi da 27 a 29, della legge 24/12/2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'art. 1, comma 569, della legge 27/12/2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato [...] gli enti locali [...] a decorrere dal 01/01/2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31/12/2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:
  - a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
  - b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pub-



blici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;
- l'art. 1 comma 612, che dispone che [...] i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono ed approvano, entro il 31/03/2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. [...];

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30/04/2015 con cui è stato approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate ex art. 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014;

Richiamata la Relazione del Sindaco allegata alla deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 31/03/2016 recepita dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 20 del 18/04/2016, con la quale è stata approvata la relazione conclusiva sul processo di razionalizzazione delle Società Partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 c. 612 legge 190/2014);


Visto il D.Lgs. 19/08/2016, n. 175, come modificato ed integrato con il D.Lgs. n. 100/2017, recante il “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (di seguito anche T.U.S.P.), che accorpa in unico atto normativo le disposizioni emanate nel tempo in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta od indiretta, “avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica” (art. 1 comma 2);

Visti, in particolare, gli artt. 4 “Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche”, 20 “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche” e 24 “Revisione straordinaria delle partecipazioni”;

Dato atto che:

- l'art. 4, rubricato “Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche”, delinea i presupposti per l'acquisto e/o il mantenimento di partecipazioni in società;
- l'art. 20, rubricato “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche” detta le modalità operative ed i presupposti per l'effettuazione, con cadenza annuale, dell'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui gli Enti detengono partecipazioni dirette o indirette;
- l'art. 24, rubricato “Revisione straordinaria delle partecipazioni”, disciplina le modalità operative della ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del decreto stesso (i.e. il 23/09/2016), individuando quelle che devono essere alienate, in virtù delle disposizioni contenute nel medesimo Testo Unico;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società costituite esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, T.U.S.P., a cui si fa espresso ed integrale rinvio, ovvero che rientrino nelle disposizioni transitorie di cui all'art. 26 del medesimo T.U.S.P.;



Tenuto conto che:

- per effetto dell'art. 20 del T.U.S.P. a decorrere dal 2018, entro il 31 dicembre di ogni anno, devono essere adottati i piani di razionalizzazione per liquidazioni, alienazioni e dismissioni di società (razionalizzazione periodica), con trasmissione del medesimo atto alla Corte dei Conti ed alla struttura di controllo;
- ai fini di cui sopra, in caso di partecipazioni non consentite, le stesse devono essere alienate ovvero devono essere adottate le misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione;

Rilevato, inoltre, che ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P., entro il 30/09/2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23/09/2016 e che, tale ricognizione, costituisce aggiornamento del piano operativo adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, della legge n. 190/2014;

Considerato che:

- la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1 del T.U.S.P.;
- in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società;

Atteso che la revisione straordinaria del piano già approvato, da attuarsi ai sensi del vigente D.Lgs. n. 175/2016, deve essere condotta tenuto conto delle previsioni del medesimo decreto e degli altri atti ad esso collegati;

Richiamata, in merito, la deliberazione della Corte dei Conti n. 63/2017, pervenuta a questo Ente in data 06/02/2017 al prot. n. 1705, contenente raccomandazioni sulla corretta gestione degli organismi partecipati;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 21/07/2017 ad oggetto "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, L. Lgs. n. 175/2016";

Tenuto conto:


- che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni, secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica, allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;
- degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute espresse nella Relazione Tecnica allegata;

Visto l'esito della ricognizione effettuata, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta;

Dato atto che, per effetto della rilevazione effettuata nell'anno 2015, e delle misure conseguentemente adottate in sede di attuazione del piano, le partecipazioni del Comune di Colognola ai Colli risultavano essere le seguenti:

1 – partecipazioni dirette:

- Uniservizi S.p.A. con quota del 19,057%;
- UNI.CO.G.E. s.r.l. con quota del 12,07%;
- Acque Veronesi s.c. a r.l. con quota del 0,99%;



2 – partecipazioni indirette:

- Viveracqua s.c. a r.l. tramite Acque Veronesi s.c. a r.l., che detiene una partecipazione complessiva del 18,76% e, pertanto, la partecipazione dell'Ente è della misura dello 0,185%;

Ricordato, peraltro, che il Comune di Colognola ai Colli possiede altresì partecipazioni dirette nei seguenti Enti strumentali:

- Consiglio di Bacino ATO Veronese, nella misura dello 0,91%;
- Consiglio di Bacino Verona Nord, nella misura del 2,012%;
- Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero, nella misura del 1,887%;
- Consorzio Val d'Illasi Servizi, nella misura del 24,28%;
- Consorzio per la depurazione delle acque tra i Comuni di Verona Est, nella misura del 21,64%;


Dato atto, che, per quanto riguarda gli Enti strumentali partecipati dal Comune di Colognola ai Colli, gli stessi non rientrano nel piano straordinario di revisione delle società partecipate, per le ragioni espresse al punto 5 della relazione tecnica allegata al presente atto ed alla quale si rinvia;

Considerato che, il piano di razionalizzazione per l'anno 2015, come approvato, è stato attuato secondo le indicazioni già espresse, come da relazione su risultati approvata con la citata deliberazione di Giunta Comunale n. 59/2016, ossia:

- 1) Società Uniservizi S.p.A.: Con verbale dell'Assemblea dei soci n. 5 del 06/08/2013, era stato approvato il passaggio da un Consiglio di Amministrazione di 3 membri ad un Amministratore Unico, conseguendo una riduzione del relativo costo determinato in € 16.000,00.= annui. Tale situazione è stata confermata anche per l'anno 2015, e il costo per l'Organo amministrativo sostenuto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, comma 5, del D.L. n. 95/2012, non ha superato l'80% di quello del 2013;
- 2) Società UNICO.G.E. s.r.l.: Con deliberazione n. 250 del 05/12/2015, l'Assemblea dei soci ha approvato, a far data dal 01/01/2016, l'azzeramento del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione con esclusione del Presidente, per il quale è stato mantenuto inalterato il compenso annuo di € 18.000,00.;
- 3) Società Acque Veronesi s.c. a r.l.: La quota minimale di partecipazione dello 0,99% non permette al Comune di Colognola ai Colli di assumere decisioni sull'assetto della medesima società, la quale comunque risulta essere necessaria per la gestione del servizio idrico integrato, il cui autonomo bilancio economico e finanziario non ha mai chiuso in perdita. Non vi sono oneri gravanti sul bilancio dei Comuni soci;
- 4) Società Viveracqua s.c. a r.l.: La società ha per oggetto la collaborazione con le principali Società di gestione del Sistema Idrico Integrato del Veneto con le finalità di conseguire approvvigionamenti comuni mediante rapporti di committenza, creare sinergie al fine di ottimizzare i costi di gestione, gestire in comune alcune parti delle rispettive attività e cooperare nella ricerca di forniture e servizi;

Valutato che, a seguito della ricognizione straordinaria delle partecipazioni al 23/09/2016, come da citata relazione tecnica, sono emerse le seguenti considerazioni:

- a) Uniservizi S.p.A.: medio tempore, la misura della partecipazione dell'Ente in Uniservizi S.p.A., è passata al 1,109, a causa della non adesione del Comune di Colognola ai Colli all'aumento del capitale sociale (deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 20/02/2017); la società stessa ha come oggetto sociale l'esercizio di




servizi pubblici e di pubblica utilità, consistenti nella gestione delle reti di distribuzione del gas naturale. Il bilancio per l'anno 2016 si è concluso con un utile, in aumento rispetto al 2015. Pertanto, sussistono i presupposti normativi per il suo mantenimento;

- b) UNI.CO.G.E. s.r.l.: in merito a questa partecipata, si richiama la deliberazione n. 20 del 12/05/2017; con la quale il Consiglio Comunale ha adottato un atto di indirizzo per la dismissione della partecipazione in UNI.CO.G.E. s.r.l., per quanto concerne specificamente le attività di vendita del gas ed energia elettrica, in quanto non strettamente funzionali ai fini istituzionali del Comune, e non qualificabile alla stregua di società che ha come oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili. Medio tempore, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 251/2016, è entrato in vigore il D.Lgs. n. 100/2017 apportando modifiche all'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016: si ritiene tuttavia di confermare quanto già deliberato, non rientrando l'oggetto sociale prevalente in alcuna delle attività e/o finalità perseguite fra quelle ammesse dal T.U.S.P., in quanto il servizio svolto da UNI.CO.G.E. non può qualificarsi come servizio di interesse generale, rivestendo l'attività svolta (i.e. commercio di gas distribuito mediante condotte) carattere industriale e commerciale, svolta in un regime concorrenziale, e pertanto, la relativa partecipazione deve essere dismessa tramite alienazione, ex art. 10 T.U.S.P.;
- c) Acque Veronesi s.c. a r.l.: l'attività svolta da Acque Veronesi s.c. a r.l., ossia "gestione del servizio idrico integrato", si concretizza nella produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi e si tratta, quindi, di finalità istituzionali perseguibili mediante partecipazioni in società, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a) del T.U.S.P.. In conclusione, la società Acque Veronesi s.c. a r.l. rispetta i parametri di legge per poter continuare a svolgere il proprio ruolo;
- d) Banca Popolare Etica S.C.p.A.: partecipata dal Comune di Colognola ai Colli nella misura del 0,0008% e con nessun effetto sul bilancio finanziario, non era stata oggetto della ricognizione delle partecipate attuata nel 2015. La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, anche con non Soci, ai sensi del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385, non riconducibile ad alcuna delle finalità indicate all'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016. Di conseguenza, questa partecipata viene inserita nel piano di razionalizzazione con l'obiettivo della sua dismissione, ai sensi dell'art. 10 del T.U.S.P.;
- e) Viveracqua s.c. a r.l.: la società, di tipo consortile, ha ad oggetto principale l'attività di centrale di committenza a favore dei consorziati. In merito, non si ritiene sussistano i presupposti per l'inserimento nel piano di razionalizzazione, non trattandosi di partecipazione indiretta ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) e g) del T.U.S.P.;

Ritenuto pertanto di approvare la revisione/ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute, direttamente od indirettamente, dal Comune di Colognola ai Colli, come prevista dal D.Lgs. n. 175/2016, art. 24, giusta relazione allegata al presente provvedimento sotto la lettera "A";

Dato atto che è necessario allegare al presente atto l'allegato B alla citata deliberazione 19/SEZAUT/2017/INPR, compilato secondo il modello standard allegato alla citata deliberazione 19/2017 della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie;

Vista la legge 11/12/2016, n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017/2019";



Vista la legge 07/08/1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, in part. art. 1 “Principi generali dell’attività amministrativa” e art. 3 “Motivazione del provvedimento”;

Rilevata la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in materia di piani e programmi, di organizzazione di pubblici servizi e di partecipazione dell’ente locale a società di capitali ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 comma 2 lettere b) ed e) del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), n. 3) del D. Lgs. n. 267/2000 in atti del presente provvedimento;

Richiamati i seguenti provvedimenti di legge:


- D.Lgs. n. 267/2000 - TUEL e ss. mm. ed ii.;
- D.Lgs. n. 33/2013, modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 - art. 22;
- legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015);
- legge n. 124/2015 di riforma della pubblica amministrazione;
- D.Lgs. n. 175/2016 - T.U.S.P.;

Visto che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal D.L. n. 174/2012, sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

#### **SI PROPONE**

- 1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare la revisione/ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute, direttamente od indirettamente, dal Comune di Colognola ai Colli, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 4 commi 1, 2 e 3, 5 commi 1 e 2, 20 comma 2 e 24 del D.Lgs. 19/08/2016, n. 175, art. 24, come da relazione allegata al presente provvedimento sotto la lettera “A”;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento di revisione/ricognizione delle partecipazioni societarie costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 della legge 23/12/2014, n. 190;
- 4) di approvare il modello contraddistinto come Allegato “B”;
- 5) di dare atto, che la razionalizzazione di cui all’art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016, riguarda le seguenti società:
  - Uniservizi S.p.A.: partecipazione diretta, da mantenere;
  - UNI.CO.G.E. s.r.l.: partecipazione diretta, da dismettere, mediante alienazione;
  - Acque Veronesi s.c. a r.l., partecipazione diretta, da mantenere;
  - Banca Popolare Etica S.C.p.A. partecipazione diretta, da dismettere, mediante alienazione;
- 6) di dare atto che la presente deliberazione sarà:
  - trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
  - pubblicata sul sito internet istituzionale, Sezione “Amministrazione trasparente”;
  - inviata alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;
  - pubblicata sull’applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro;
- 7) di incaricare il Sindaco ed i competenti Responsabili di Settore dell’attività di monitoraggio del permanere dei requisiti stabiliti dal D.Lgs. n. 175/2016 in capo alle





società partecipate, direttamente od indirettamente, dal Comune di Colognola ai Colli;

- 8) di dare atto che ai sensi dell'art. 26 "Altre disposizioni transitorie", comma 11, del D.Lgs. n. 175/2016, salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'art. 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 del decreto si procederà a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31/12/2017.-

FIRMA DEL PROPONENTE

f.to DUGATTO DAVIDE

Il Presidente pone in trattazione la proposta di delibera sopra riportata;

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udita la relazione dell'Assessore Davide Dugatto;

Vista la proposta di deliberazione corredata dei prescritti pareri a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 così come modificato dal D.L. n. 174/2012;

Preso atto dell'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Preso atto della discussione e degli interventi di cui all'allegato contrassegnato con lett. a) che fa parte integrante del presente atto;

Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono nel presente provvedimento;

Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Preso atto della proclamazione della votazione verificata dagli scrutatori già scelti in precedenza, sigg.ri:

- Cervato Ilaria (maggioranza)
- Zanini Luca (maggioranza)
- Dal Dosso Maria (minoranza)

Con: voti favorevoli n. 8 espressi con alzata di mano


voti contrari n. 4 espressi con alzata di mano (Zambaldo, Dal Dosso, Caliaro, Cucchetto)

su n. 12 Consiglieri presenti, n. 12 Consiglieri votanti e n. 13 assegnati ed in carica;

### **D E L I B E R A**

di approvare integralmente la proposta di cui in premessa che viene inserita nel presente atto come parte costitutiva del medesimo.-





ALLEGATO SUB A) DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DEL 29/09/2017

È presente in aula il Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi dott. Daniele Monesi.-

Il Sindaco invita l'Assessore competente ad illustrare il punto all'ordine del giorno.-


DUGATTO: illustra la proposta dando lettura della relazione che si allega sub C).-

SINDACO: prima di aprire la discussione ritiene precisare che la proposta di delibera è accompagnata da una relazione tecnica che illustra le scelte che sono state effettuate, in particolare quelle relative alle dismissioni. Precisa che tutta la ricognizione si concretizza in alcune schede che vanno obbligatoriamente inviate alla Corte dei Conti per il controllo trattandosi, come tutti sappiamo, del "decreto Madia" di un tentativo di razionalizzare le aziende pubbliche.-

Il Sindaco dichiara aperta la discussione.-

ZAMBALDO: evidenzia che si tratta di un argomento che gli sta particolarmente a cuore in quanto si discute di una società "che ha visto il sottoscritto quale Sindaco tra i costituenti" e ad oggi conferma la bontà dell'operazione in quanto, nel corso degli anni, ha garantito al Comune delle risorse economiche. Dichiaro di aver predisposto una relazione della quale dà lettura e che si allega sub D). Ritiene che il Consiglio Comunale dovrebbe riflettere attentamente sulla dismissione di UNI.CO.G.E. s.r.l. tenuto conto che si tratta di una società che ogni anno, attraverso i dividendi degli utili assegnati al Comune, consente di effettuare delle spese in parte corrente mentre con la vendita il Comune avrà a disposizione una somma per interventi in conto capitale. Precisa che la società svolge anche una finalità sociale nei confronti degli utenti in quanto, in caso di morosità, prima di procedere con la chiusura dei contatori contatta i servizi sociali per la verifica della situazione. Ribadisce la necessità di una riflessione molto profonda.-

SINDACO: dichiara che, come già emerso durante la discussione in una precedente seduta consiliare, sull'argomento ci sono due scuole di pensiero: quella minoritaria, citata dal Consigliere Zambaldo, che evidenzierebbe l'interesse pubblico in questa capillare diffusione della società a favore del territorio e, anche se è indubitabile che UNI.CO.G.E. produce degli utili e che sia stata ben gestita, il problema è che questi elementi non sono preponderanti rispetto alla sostanza, cioè che si tratta di una società commerciale che opera sul libero mercato in concorrenza con altri, soggetta alle leggi di mercato e non gode di alcuna tutela particolare per il fatto che i soci di maggioranza sono enti pubblici. Rileva che l'opinione predominante è che queste società siano destinate ad avere un futuro negativo nel momento in cui ci sarà la liberalizzazione totale del mercato con i grandi colossi anche europei che fanno una politica commerciale aggressiva all'inizio con costi molto bassi, con le piccole società che soccombono e, ottenuto il risultato, aumentano i prezzi. Per quanto riguarda l'art. 4 del "decreto Madia" relativamente alle società commerciali fa presente che si afferma che questo tipo di società non può essere tenuta ed esercitata dagli enti locali. Rileva che, se è pur vero che il Comune ha beneficiato degli utili, è anche altrettanto vero che l'esercizio di una attività commerciale non può appartenere ad un ente pubblico come quello comunale che ha altri scopi sul proprio territorio. Ritiene che sia opportuna la dismissione in ossequio all'art. 4 del "decreto Madia", che vieta agli enti locali di esercitare attività commerciali per tutelarli dagli "andirivieni del mercato", sia per il fatto che la vendita di UNI.CO.G.E. prima che arrivi totalmente la




liberalizzazione del mercato, potrebbe fruttare una entrata superiore al valore effettivo della stessa. Infatti la corsa all'accaparramento da parte dei grandi gruppi industriali porta ad un rialzo dei prezzi come si è avuto laddove si sono celebrate le aste per questo tipo di società. Dichiara che nel Consiglio di Amministrazione di UNI.CO.G.E. non vi è unanimità perché su sei Comuni soci, due seguono la linea illustrata dal Consigliere Zambaldo, gli altri quattro seguono l'interpretazione, e secondo lui più aderente al vero, del "decreto Madia" che impone la vendita con pubblico incanto per ottenere il massimo profitto. Evidenzia che sono altresì in corso discussioni circa alcune disposizioni dello statuto societario che sono più vincolanti e, tenuto conto che il "decreto Madia" non afferma che tutte le disposizioni contrarie sono nulle, c'è un dibattito anche sulla validità di alcune clausole all'interno dello statuto della società. Ricorda che precedentemente è stata adottata una delibera in tal senso, riservandosi di procedere a successive ulteriori determinazioni non appena in possesso di tutta la documentazione e la ricognizione effettiva di UNI.CO.G.E. e dei dati esatti dei valori che la società ha al fine di poter eventualmente venderla. Precisa che la posizione dell'Amministrazione è quella che UNI.CO.G.E. non possa essere tenuta in forza dell'art. 4 del "decreto Madia" e comunque convenga porla in vendita prima che entri in funzione la liberalizzazione del mercato per evitare di perdere valore, naturalmente bisogna attendere la documentazione che renderà edotti sul valore e sulle procedure di vendita per le quali il "decreto Madia" fa salve le disposizioni civilistiche. Dichiara che alla Corte dei Conti, che chiede conto se questa società è da dismettere o meno, l'Amministrazione deve rispondere e ritiene di correttamente interpretare l'art. 4, che la società è da dismettere, del resto sul punto c'è anche il parere conforme di Anci Veneto ed invita il Segretario ad illustrarlo proprio per la diversità di interpretazioni che c'è sul punto.-

**SEGRETARIO:** dichiara di essere a conoscenza che il Comune di Zimella, anche a supporto della propria posizione di vendita, ha acquisito appositamente il parere di Anci Veneto che si esprime a favore della dismissione, precisando che si potrà chiedere copia al suddetto Comune.-

**ZAMBALDO:** per quanto riguarda il parere dichiara di esserne venuto a conoscenza, anche se non lo ha letto, che si tratta di un parere abbastanza complesso che comunque lascia aperte varie possibilità. Dissente da quanto affermato dal Sindaco in quanto l'art. 4 dà la possibilità agli enti di mantenere alcune società quando svolgono servizi di interesse generale. Ribadisce che né il Comune di Verona né quello di San Giovanni Lupatoto stanno mettendo in vendita le loro società del gas e, oltretutto, un socio privato di UNI.CO.G.E., che poi tanto privato non è perché i soci Siner gas sono Comuni dell'area modenese, è disponibile ad acquistare le quote in forza dei patti parasociali. Relativamente alla liberalizzazione ritiene ci sia già un mercato libero viste le continue offerte commerciali che vengono proposte. Si chiede per quale motivo il Comune di Colognola intenda procedere sulla linea della vendita quando altri Comuni, per esempio Verona e San Giovanni Lupatoto, non cedono le proprie aziende a meno che il vero motivo non sia quello di realizzare degli introiti che permettano la realizzazione di opere pubbliche.-

**SEGRETARIO:** evidenzia che la delibera è frutto di analisi e azioni dell'ufficio nel senso che, dopo aver approfondito le tematiche in esame anche con il Collegio dei Revisori dei Conti che si sono espressi favorevolmente, è stata sposata la tesi che la vendita del gas non rientra tra le attività istituzionali dell'ente, una cosa è la gestione delle reti ed un'altra la distribuzione. Rileva che l'atto viene presentato al Consiglio con tutti i pareri favorevoli, sia degli uffici che del Collegio dei Revisori dei Conti, poi



spetta alla politica decidere. Per quanto riguarda la Banca Etica, i cui soci sono una miriade di enti pubblici, non ha avuto ripercussioni economiche rilevanti sul bilancio.-

SINDACO: precisa che i patti parasociali sono stati revocati e che Sinergas, come gli altri soci, ha il diritto di prelazione perché è previsto nello statuto della società e che, comunque, l'alienazione delle quote va fatta con asta pubblica, quindi il diritto di prelazione scatta dopo l'asta pubblica.-

Il Sindaco, considerato che non vi sono altri interventi, dispone che si proceda con le dichiarazioni di voto.-


ZAMBALDO: dà lettura della dichiarazione che si allega sub E).-

BUSSINELLO: dichiara che quanto dichiarato dal Sindaco e dal Segretario Comunale è stato esaustivo, ritenendo che la relazione della minoranza è riferita allo stato attuale e non all'evoluzione del mercato, non condivide l'affermazione della minoranza che la vendita "è illogica" in quanto non supportata da dati tecnici, pertanto la maggioranza esprime voto favorevole.-

Il Sindaco, considerato che non vi sono altre dichiarazioni di voto, dispone che si passi a votazione.-

\* \* \* \* \*

Esperita la votazione il Sindaco ringrazia per la partecipazione alla seduta il dott. Daniele Monesi Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi.-



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

f.to CLAUDIO CARCERERI DE PRATI

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to DANIELA ALESSI

\* \* \* \* \*

La presente copia è conforme all'originale ed un esemplare della stessa verrà affissa all'Albo Pretorio comunale on line per la durata di 15 giorni consecutivi da oggi.-

Lì 26-10-2017

IL SEGRETARIO GENERALE

DANIELA ALESSI

\* \* \* \* \*

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06-11-2017 dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.-

Lì 06-11-2017

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to DANIELA ALESSI